

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

(articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune di Ospedaletti, che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 18 della legge n. 109/1994.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per «Legge», la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per «Regolamento generale», il Regolamento generale in materia dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- c) per «compenso incentivante», la somma di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994;
- d) per «Ente», il Comune di Ospedaletti;
- e) per «Responsabile», il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della «Legge».

Articolo 3 - Spesa per compenso incentivante

- 1) La spesa destinata alla corresponsione del «compenso incentivante» è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali - CCNL – in data 1° aprile 1999 e all'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza locale del 23 dicembre 1999 ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi del Titolo I - Spese Correnti.
- 2) Il «compenso incentivante» per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10 per cento, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'«Ente» deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'articolo 18, comma 2- bis, della «Legge».
- 3) Il «compenso incentivante» per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.
- 4) Le somme destinate al pagamento del «compenso incentivante», comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi al netto degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta dall'«Ente» (cosiddetti «oneri riflessi»), che sono assunti a carico del bilancio comunale.

Articolo 4 - Criteri generali per la ripartizione del «compenso incentivante»

- 1) Il «compenso incentivante» compete al personale dell'«Ente» per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18 della «Legge», qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area posizione organizzativa.

- 2) Le attività che danno diritto alla percezione del «compenso incentivante», ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
- 3) La quota di «compenso incentivante» annuo spettante a ciascun dipendente non può superare il limite massimo di un terzo della retribuzione lorda annua effettivamente percepita dal dipendente stesso e ragguagliata al periodo di servizio per trattamento economico fondamentale, tredicesima mensilità ed indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento comunque denominato.
- 4) L'«Ente» provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti consentiti dalla «Legge» e dal «Regolamento generale».

Articolo 5 - «Compenso incentivante» per opere o lavori pubblici

- 1) Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di «compenso incentivante», per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18, comma 1, della «Legge».
- 2) Il «compenso incentivante» è ripartito, in particolare, fra il «Responsabile» ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.
- 3) Il Sindaco individua, per ciascuna opera o lavoro pubblico, il «Responsabile», gli altri dipendenti cui affidare le attività elencate nell'articolo 18 della «Legge» e i loro collaboratori. Nel provvedimento sono indicate le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.
- 4) L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
- 5) Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, sempre nell'ultimo biennio, in una delle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
- 6) I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.
- 7) Il Sindaco, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina, entro il limite massimo consentito, la misura del «compenso incentivante», secondo criteri correlati all'entità e complessità della prestazione nonché alla responsabilità connessa all'attività da espletare, come definiti nelle Tabelle «A» e «B» allegate al presente regolamento.
- 8) La misura del «compenso incentivante» si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per le relative percentuali, di cui alle Tabelle «A» e «B» allegate al presente regolamento. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del «compenso incentivante», anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- 9) La somma, determinata con l'applicazione dei criteri di cui ai commi 7 e 8, è ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti alla Tabella «C» allegata al presente regolamento. In particolare, la quota per l'attività di progettazione e per l'attività di direzione lavori è ripartita fra i dipendenti incaricati secondo i criteri di cui alla Tabella «D» allegata al presente regolamento.

- 10) Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 18, comma 1, della «Legge».
- 11) Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione e una maggiore spesa e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della «Legge». Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
- 12) Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate.
- 13) La liquidazione delle somme spettanti al «Responsabile» e ai suoi collaboratori è effettuata, per il 50 per cento entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto e per la restante quota entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dell'opera o del lavoro.
- 14) La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione e ai loro collaboratori è effettuata entro novanta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente.
- 15) La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione lavori e di collaudo (anche statico) e ai loro collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

Articolo 6 - Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

- 1) Una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell'«Ente» che lo abbiano redatto.
- 2) Per atto di pianificazione si intendono: il P.U.C. e le sue varianti parziali e generali, i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a quest'ultimi, il regolamento edilizio, i piani urbani del traffico.
- 3) Il «compenso incentivante» di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori, sempreché gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
- 4) Il Sindaco individua il responsabile della progettazione, i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori, assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista nella misura minima per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del trenta per cento.
- 5) L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
- 6) Sono esclusi dall'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o che siano incorsi, nello stesso periodo, in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

- 7) I dipendenti incaricati devono sottoscrivere per presa visione il provvedimento di nomina entro cinque giorni dalla sua adozione.
- 8) Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella «E» allegata al presente regolamento.
- 9) La liquidazione del compenso è effettuata per l'80% entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota entro sessanta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.
- 10) Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata comunque effettuata il compenso incentivante è corrisposto solo per la quota di acconto del 80%, sempreché la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissione di redazione dell'atto di pianificazione.

Articolo 7 - Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

- 1) Non hanno diritto a percepire il «compenso incentivante»:
 - a) il «Responsabile» nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma, del «Regolamento generale»;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della «Legge», fatto sempre salvo il diritto dell'«Ente» di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della «Legge»;
 - c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - d) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla «Legge» o dal «Regolamento generale» o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
- 2) L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 6, comma 4.
- 3) Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'«Ente» ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.